

**OGGETTO: Regolamento sul Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP). – Modifica dell'art. 30.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTI:**

- gli artt. 114 e 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica;
- l'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto, il comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza;
- l'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il Consiglio Comunale ha competenza nell'approvazione dei regolamenti dell'Ente con esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, del Decreto medesimo;
- lo Statuto del Comune, approvato definitivamente con Deliberazione del C.C. n. 3 del 18.01.2001, ed in particolare l'art. 6 in materia di regolamenti;
- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 secondo cui *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- l'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui:  
*“ 1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. [...]”*;

**VISTO** l'art. 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con particolare riferimento:

- al comma 25, che ha abrogato l'art. 11 del D.Lgs. 23/2011 in materia di Imposta municipale secondaria;
- al comma 26, che ha sospeso per l'anno 2016 l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e di addizionali attribuiti agli stessi enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015;

**VISTA** la Sentenza della Corte Costituzionale n. 64 del 10 marzo 2008, l'Ordinanza della Corte Costituzionale n. 269 del 25 giugno 2008 e la Sentenza della Corte Costituzionale n. 141 del 4 maggio 2009, che, uniformandosi alla giurisprudenza della Cassazione, confermano la natura extratributaria del COSAP;

**PRESO ATTO** che, in base all'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, i regolamenti delle entrate degli enti locali, se approvati anche dopo l'inizio dell'esercizio purché entro la data fissata per l'approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** l'art. 2 del Decreto 28 ottobre 2015 del Ministro dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte dei comuni è stato differito al 31 marzo 2016;

**VISTA** la Deliberazione del C.C. n. 97 del 20.12.2006, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento sul Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, nonché le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la proposta di modifica dell'art. 30 ("Agevolazioni") del Regolamento (allegato "A" parte integrante e sostanziale);

RITENUTO di dare approvazione alla suddetta proposta avendo effettuato una valutazione favorevole in ordine agli effetti dell'applicazione della nuova disciplina delle agevolazioni del COSAP;

DATO ATTO che la presente deliberazione, eliminando la riduzione di maggiore entità attualmente prevista dall'art. 30, comma 3, del Regolamento, non comporta per l'Ente un minor gettito a titolo di COSAP;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione Consiliare;

#### DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche all'art. 30 del Regolamento sul Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche riportate nell'allegato "A" alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che le modifiche regolamentari di cui al punto precedente si applichino a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività delle presente deliberazione;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione a S.E.PI. S.p.A. ed alla Direzione Polizia Municipale, per quanto di competenza.